

Consorzio "Progetto solidarietà"

Regione Lombardia

AVVISO DI BANDO

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – secondo avviso di bando

Decorrenza dal 2 al 30 novembre 2020

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 7 dell'11 maggio 2020 di emanazione del bando consortile "Contributo per il sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19", ai sensi della DGR IX/3008 del 30/03/2020;

DATO ATTO che:

- Detto bando ha avuto decorrenza dal 18 marzo 2020 fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, e che la cifra complessiva liquidata da Regione Lombardia all'Ambito distrettuale di Mantova è stata di euro 62.672,00 di cui euro 6.267,20 sono stati destinati alle spese di gestione ed euro 56.405,00 ai contributi per i cittadini;
- I Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) di Borgo Virgilio, Mantova e Porto Mantovano hanno inoltre destinato alla misura i fondi residui della morosità incolpevole, così come disciplinato nella DGR XI/2974 del 23 marzo 2020, allegato B);
- Il numero totale di istanze presentate dai richiedenti ai Comuni dell'Ambito risulta complessivamente superiore al numero di domande finanziabili per mezzo delle risorse destinate da Regione Lombardia, nonostante gli stanziamenti aggiuntivi messi a disposizione da alcuni Comuni;

RICHIAMATA la DGR XI/3222 del 09/06/2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19 – Integrazione misura unica di cui alla DGR 3008 del 30 marzo 2020 – fondo nazionale accesso abitazioni in locazione", che assegna all'Ambito di Mantova ulteriori **euro 152.429,00**, da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti declinati nella DGR 3008/2020**;**

RICHIAMATA INOLTRE la DGR XI/3664 del 13 ottobre 2020 "Fondo Nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione (l. 431/98, art.11): sostegno per il mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 – integrazione misura unica di cui alla DGR XI/3008 del 30 marzo 2020 e alla DGR XI/3222 del 9 giugno 2020", che ha assegnato ulteriori risorse all'Ambito di Mantova pari a **euro 381.433,00**, modificando il requisito di cui all'art. 2 lettera g del presente avviso**;**

CONSIDERATO che:

- Rispetto al primo bando, approvato con Delibera Consortile n. 7/2020, e come già indicato sopra, diversi Comuni dell'Ambito distrettuale di Mantova hanno segnalato la presenza di domande inevase a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, e/o la precoce chiusura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini, motivata dall'esiguità della cifra stanziata;
- Si stabilisce pertanto di utilizzare in via prioritaria le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia con DGR 3222/2020 e successiva DGR 3664/2020 per il finanziamento delle domande rimaste inevase dal primo bando;

RITENUTO di rivedere alcune modalità organizzative relative alla raccolta delle domande e la gestione del bando, sulla base delle criticità evidenziatesi nel corso della prima edizione;

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della Delibera del Consorzio Progetto Solidarietà n. 21 del 22/10/2020.
In attuazione della DGR XI/3222/2020 di Regione Lombardia e della DGR XI/3664/2020 di Regione Lombardia

È indetto un nuovo bando per l'erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell'alloggio in locazione, in favore di nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2020

Risorse economiche destinate alla misura: totali **euro 537.482.32** (di cui euro 152.429,00 ex DGR 3222/2020, euro 381.433,00 ex DGR 3664/2020 ed euro 3.620,32 che residuano dai fondi della DGR 2065/2019) suddivise tra i 14 Comuni dell'Ambito di Mantova, così come stabilito nella Delibera dell'Assemblea Consortile n. n. 21 del 22/10/2020.

I comuni dovranno prioritariamente destinare le risorse al finanziamento delle domande rimaste inevase dal primo bando.
Solo se le risorse assegnate lo consentiranno, i Comuni dell'Ambito potranno aderire con propria Delibera di Giunta all'apertura di un nuovo bando secondo le modalità disciplinate nel presente avviso.
Il pagamento del contributo è effettuato direttamente al proprietario.

ART. 1 - DESTINATARI

Nuclei familiari in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2020, che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione, in affitto sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Potranno fare domanda tutti gli inquilini, in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Mantova: Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel D'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo Roncoferraro, San Giorgio Bigarello, Villimpenta;

I Comuni succitati potranno aderire al presente avviso solo se la dotazione finanziaria lo consente, una volta che saranno assegnati i contributi alle domande inevase degli aventi diritto nella prima edizione del bando.

Pertanto, gli abitanti dei Comuni dell'Ambito potranno presentare domanda per la presente misura solo se il Comune presso il quale risiedono avrà aderito al presente avviso.

b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;

c) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;

d) Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 16/2016 e del Regolamento Regionale 4/2017 s.m.i. e indicati tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A";

e) Valore massimo I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 26.000

f) Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato

g) Residenza nell'alloggio oggetto del contributo **da almeno un anno** alla data di presentazione della domanda;

ART. 3 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Non possono accedere al contributo i seguenti nuclei familiari:

a) Soggetti beneficiari della medesima misura **"Contributo per il sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19 – primo avviso di bando"** nell'anno 2020;

b) Soggetti (inquilini) beneficiari nel 2020 delle misure regionali di emergenza abitativa di competenza dell'Ambito Territoriale di Mantova o che hanno beneficiato nell'anno 2020 della misura di morosità incolpevole con sfratto di competenza dei Comuni di Borgo Virgilio, Mantova, Porto Mantovano;

c) Con un componente titolare di contratto di locazione in un Servizio Abitativo Pubblico (SAP) di proprietà ALER o comunale.

d) Ove un componente sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

L’adeguatezza dell’immobile al nucleo e verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”.

ART. 4 - PRIORITA’ NELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ferma restando la generale precedenza nell’erogazione dei fondi alle domande inevase degli aventi diritto del primo bando, costituisce priorità, nell’assegnazione del contributo, il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020.

Tale difficoltà può essere imputabile ad una delle seguenti cause:

- perdita posto di lavoro;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- mancato rinnovo dei contratti a termine;
- cessazione di attività libero –professionali;
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare.

L'elenco soprariportato è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo; potranno essere prese in considerazione altre fattispecie di difficoltà sopravvenute, di particolare rilevanza.

Costituisce inoltre, in subordine, ulteriore priorità, il conclamato stato di fragilità del nucleo famigliare in seguito a valutazione del Servizio Sociale.

La disamina delle domande, sarà svolta dagli uffici comunali, valutando la presenza dei requisiti e l’ammissibilità delle motivazioni addotte.

Gli uffici dei Comuni attribuiranno alle domande un punteggio sulla base dello schema all’Art.7 del presente avviso.

ART. 5 - CONTRIBUTO

Il contributo è erogabile **fino ad un *massimo*** *di 4 mensilità di canone* e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto, e potrà subire variazioni in diminuzione in base alla disponibilità dei fondi e al numero di domande pervenute.

Il contributo è pagato dal Comune per conto dell’inquilino al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

ART. 6 – COMPATIBILITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è compatibile:

- con i contributi delle *misure di emergenza abitativa*, di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 assegnati e liquidati al richiedente fino al 31.12.2019.

- con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

ART. 7 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Soglia minima punteggio per accedere alla misura: 6

NUCLEO FAMILIARE	
punteggi non cumulabili (si escludono tra loro)	**PUNTEGGIO**
n. 1 componente	1
da 2 a 4 componenti	2
più di 4 componenti	3
nucleo monogenitoriale (un genitore con figlio/i a carico)	3
punteggi cumulabili tra loro e con il punteggio precedente	
con almeno un componente over 70	1
con un componente con invalidità superiore al 66%	1
con più di un componente con invalidità superiore al 66%	2
punteggio che si somma ai precedenti	
in situazione di conclamata fragilità socio economica, in seguito a valutazione dei servizi sociali	3

CONDIZIONE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19-DAL 1° FEBBRAIO 2020	
NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' NEL PAGNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA	**punteggi relativi a uno o più componenti del nucleo, quindi sono cumulabili**
Perdita del posto di lavoro	6
Riduzione dell'orario di lavoro superiore o uguale al 20% verificabile nelle buste paga	6
Mancato rinnovo dei contratti a termine	6
Cessazione/sospensione di attività libero imprenditoriale	6
Malattia grave di un componente	6
Decesso di un componente	6
Riduzione dell'orario di lavoro inferiore al 20% verificabile nelle buste paga	5

Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione	5
Altra motivazione documentabile e accoglibile	5
Aggiungere 1 punto se la perdita riguarda l'unica fonte di reddito	

CONDIZIONE NON CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19- PRECEDENTE AL 1° FEBBRAIO 2020	
NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' NEL PAGNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PRECEDENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA	**punteggi relativi a uno o più componenti del nucleo, quindi sono cumulabili**
Perdita del posto di lavoro	3
Riduzione dell'orario di lavoro superiore o uguale al 20% verificabile nelle buste paga	3
Mancato rinnovo dei contratti a termine	3
Cessazione/sospensione di attività libero imprenditoriale	3
Malattia grave di un componente	3
Decesso di un componente	3
Riduzione dell'orario di lavoro inferiore al 20% verificabile nelle buste paga	2
Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione	2
Altra motivazione documentabile e accoglibile	2
Aggiungere 1 punto se la perdita riguarda l'unica fonte di reddito	

ART. 8 GRADUATORIA

La graduatoria verrà redatta a livello comunale con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente in base al punteggio ottenuto.

A parità di punteggio prevale l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità avrà precedenza la domanda presentata anteriormente.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni di riferimento (entro il 15 dicembre 2020). Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

L'eventuale opposizione alla graduatoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata all'ufficio comunale competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa (entro il 9 gennaio 2021).

Trascorso tale termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Successivamente, agli inquilini richiedenti ammessi a beneficiare della misura e ai loro proprietari sarà inviata comunicazione scritta sull'esito della domanda. Ai richiedenti esclusi dalla graduatoria verrà data motivata comunicazione scritta.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I nuclei familiari interessati devono presentare domanda rivolgendosi al Comune di residenza, accertandosi precedentemente che il Comune di residenza abbia aderito al presente avviso.

Ogni Comune disciplinerà le modalità pratiche di accesso alla misura da parte dei propri residenti.

I cittadini potranno fare domanda a partire dal 2 al 30 novembre 2020.

Le domande che perverranno successivamente al termine perentorio suindicato verranno automaticamente escluse dalla graduatoria.

Il presente avviso ed il modulo della domanda (Allegato A) sono scaricabili dal sito del Consorzio Progetto Solidarietà e dai siti istituzionali dei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale di Mantova.

I cittadini che presenteranno domanda si avvarranno dell'autocertificazione e dell'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.46 e 47del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

I cittadini potranno richiedere informazioni sul presente avviso esclusivamente presso i propri Comuni di residenza.

La domanda (Allegato A), compilata con chiarezza in tutte le sue parti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità del proprio nucleo familiare o DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- fotocopia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all'Unione Europea;
- fotocopia del contratto di locazione in corso di validità provvisto di regolare registrazione dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di contratti di locazione in scadenza entro i successivi tre mesi dalla presentazione della domanda, il richiedente dovrà inoltre produrre la registrazione della proroga;
- ogni documento, da concordare con l'ufficio preposto, atto a dimostrare la condizione di difficoltà dichiarata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazione del datore di

lavoro o buste paga da cui si evinca il collocamento in cassa integrazione o la riduzione dell'orario di lavoro per il periodo dichiarato, etc..)

La domanda può essere sottoscritta, oltre che dall'inquilino firmatario del contratto di locazione, da un familiare anagraficamente convivente o dall'amministratore di sostegno.

Al fine dell'ottenimento del contributo sarà necessario produrre da parte del proprietario dell'alloggio il modulo dallo stesso sottoscritto (allegato B), entro i termini indicati dall'ufficio comunale presso il quale è stata presentata la domanda. Gli uffici comunali contatteranno i proprietari degli alloggi una volta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso degli inquilini e la finanziabilità delle domande presenti nella graduatoria provvisoria. Per le domande riammesse in seguito alla presentazione di opposizione alla graduatoria provvisoria, il modulo di competenza del proprietario sarà richiesto dagli uffici comunali una volta accertati l'esistenza dei requisiti e la finanziabilità della domanda.

La consegna da parte del proprietario del modulo sottoscritto (allegato B) costituisce condizione in mancanza della quale la domanda decade e non sarà possibile l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE dovesse superare la soglia di euro 26.000 la domanda non sarà finanziata.

ART. 10 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE, TEMPISTICHE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Una volta raccolte le domande e provveduto all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione, che il cittadino è tenuto a presentare secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 9, il Comune procede alla verifica dei requisiti di accesso e l'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti all'art. 7, servendosi anche di eventuali Commissioni ad hoc, ed alla pubblicazione della graduatoria a livello comunale, secondo le modalità stabilite all'art. 8.

I contributi destinati saranno decisi dai singoli Comuni, entro i massimali citati all'art. 5, sulla base della disponibilità dei fondi e del numero di domande pervenute.

Il contributo sarà erogato con bonifico sul conto corrente del proprietario entro il 30 gennaio 2021.

ART. 10 – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, acquisita la domanda da parte dell'inquilino provvede:

- Alla valutazione dei requisiti e attribuzione del punteggio;
- Alla richiesta e acquisizione dell'eventuale documentazione integrativa necessaria;
- alla determinazione dei beneficiari e degli importi;

- alla redazione e pubblicazione della graduatoria;
- all’acquisizione del modulo a firma del proprietario (allegato B);
- alla liquidazione del contributo.

È inoltre compito dei Comuni di residenza dei beneficiari svolgere:

- le verifiche da effettuarsi in fase valutativa dell’istanza;
- i successivi controlli, anche a campione, sulla veridicità delle situazioni dichiarate dai richiedenti. Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi attraverso dichiarazioni non veritiere, i Comuni competenti provvedono immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

In caso di somme indebitamente corrisposte sulla base di dichiarazioni mendaci, i Comuni informano Regione Lombardia e l’autorità competente.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.